



R.G. n. 2533/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note *ex art. 127 ter c.p.c.*, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2533/2017 R.G.

Promossa da

██████████, nata a Mogoro il ██████████ ed ivi residente (c.f. ██████████), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato ██████████ che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore

Ricorrente**Contro**

██████████ (p. IVA n. ██████████), con sede in Sardara nella via ██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor ██████████ nonché, quale socio accomandatario, il signor ██████████ nato a Sardara il ██████████ (c.f. ██████████), rappresentati e difesi, per procura speciale a margine della memoria di costituzione, dall'avvocato Andrea Dedoni, presso il quale sono elettivamente domiciliati

Convenuti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 5.6.2017 la dottoressa ██████████ ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale nei confronti della ██████████ con sede in Sardara e nei confronti del signor ██████████ quale socio illimitatamente responsabile della predetta società, per



sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di discussione:

A) accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la Sig.ra [REDACTED] e la [REDACTED] nel periodo compreso tra il mese di Maggio 2006 ed il mese di Aprile 2012, con inquadramento nel Terzo livello di cui al C.C.N.L. per il personale del Settore Studi Professionali Tecnici;

B) accertare il *quantum* delle differenze retributive dovute e, per l'effetto, condannare [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Sig. [REDACTED], in qualità di socio accomandatario della [REDACTED] e, pertanto, solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni di tale società, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'odierna ricorrente Sig.ra [REDACTED], per i titoli dedotti nella superiore espositiva, l'importo lordo di euro 91.455,76, o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 della Costituzione e 2099 c.c.; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo salvo, ancora, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

C) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. di legge, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato".

La ricorrente ha agito al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione del carattere simulato del rapporto di collaborazione intercorso con la società convenuta dal maggio del 2006 all'aprile del 2012, in quanto dissimulante un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine, con inquadramento nel terzo livello di cui al CCNL per i dipendenti del settore Studi Professionali Tecnici, e con conseguente condanna dei convenuti in solido al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

A fondamento del ricorso ha addotto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta con mansioni di impiegata amministrativa, segretaria di concetto e addetta ai rapporti con la clientela, da inquadarsi nel terzo livello del CCNL Studi Professionali Tecnici, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.45 alle



ore 13,45 e dalle 14.00 alle ore 18.00. Ha inoltre affermato di aver spesso lavorato anche nella giornata del sabato mattina con orario dalle 08.45 alle ore 13.45.

La predetta attività lavorativa era stata svolta alle dipendenze della convenuta presso gli uffici ubicati rispettivamente in Sardara e in Sanluri.

Dapprima era stata retribuita come prestatrice di lavoro occasionale e, successivamente, le era stata imposta l'apertura di una partita IVA.

Nonostante il predetto inquadramento formale, ella era tenuta a rispettare un orario di lavoro stabilito dal socio [REDACTED] e doveva sottostare agli ordini e alle direttive impartite da quest'ultimo.

Era inoltre tenuta a giustificare le proprie assenze al datore di lavoro, nonché ad utilizzare gli strumenti e le attrezzature di lavoro messe a disposizione dalla società convenuta, ivi compreso il personal computer e i software necessari per il disbrigo delle varie pratiche affidatele.

Nello svolgimento delle sue mansioni, ella era costantemente sottoposta al potere direttivo, disciplinare e gerarchico di [REDACTED] legale rappresentante e socio accomandatario della società convenuta, che determinava quotidianamente i carichi di lavoro dei vari dipendenti nonché le modalità di esecuzione pratica degli stessi mediante istruzioni dettagliate che non lasciavano spazio all'autonomia dei singoli lavoratori.

Come detto, la ricorrente era tenuta ad osservare le indicazioni che le venivano impartite in modo dettagliato, attraverso istruzioni scritte contenenti l'oggetto dell'attività da svolgere, la tempistica e la modalità di esecuzione delle stesse.

Non aveva pertanto alcun margine di autonomia nella gestione dell'attività lavorativa.

Ella, in particolare, aveva svolto le seguenti mansioni (punto 18 del ricorso, pagg. 6 e 7): istruire le pratiche di collaudo autocertificativo per conto dei clienti della convenuta; effettuare i sopralluoghi presso i clienti; verificare e completare la contabilità inerente alle pratiche assegnate; redigere relazioni, computi ed elaborati grafici; gestire la documentazione tecnica e amministrativa, compresa l'archiviazione della stessa unitamente alle pratiche sia su supporti informatici sia i faldoni recanti i relativi numeri di identificazione; chiamare e tenere i contatti con i clienti; chiamare e tenere i contatti con i funzionari dei diversi enti (quali [REDACTED] di Sanluri, Cagliari, Oristano e Sassari, ufficio [REDACTED] [REDACTED] - di Serramanna, ufficio coltivatori diretti di Sanluri, [REDACTED]; compilare ed inviare domande, dichiarazioni o questionari per conto di [REDACTED] oltre che di altre



società facenti capo al medesimo (ad esempio la ██████████); preparare le lettere di accompagnamento e le comunicazioni in nome per conto della società convenuta; richiedere ai fornitori preventivi di macchinari e attrezzature da inserire nelle pratiche dei clienti della convenuta; predisporre le domande per richiedere i contributi da agricoltura biologica (CAA); compilare le richieste per i contributi utenti motori agricoli (c.d. UMA) da consegnare agli uffici preposti all'assegnazione di carburante agevolato utilizzato per le operazioni agricole; recarsi presso gli uffici tecnici comunali per il disbrigo pratiche.

Nello stesso periodo oggetto di causa, oltre a quelle sopra indicate, le erano state assegnate mansioni di segreteria (punto 19, pag. 7 del ricorso), tra cui: ricevere i clienti, fissare appuntamenti, rispondere al telefono ed effettuare telefonate per conto della società convenuta, fare ordini per materiali di cancelleria, fare le fotocopie e recarsi in banca al fine di versare assegni per conto del signor ██████████ ██████████ recarsi alle poste per effettuare i pagamenti e per l'invio e il ritiro delle lettere o delle raccomandate della società convenuta.

La ricorrente ha quindi affermato che i predetti incarichi di collaborazione erano nulli, non potendo neppure configurarsi come lavori a progetto, poiché totalmente carenti dei requisiti di cui all'art. 61 del D. Lgs. n. 273/2003.

L'attività lavorativa da lei prestata si era svolta con un rapporto simulatamente formalizzato in termini di collaborazione, ma in realtà qualificabile, per le concrete modalità attuative e di esecuzione, in termini di lavoro subordinato, ai sensi per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2094 e 2104 c.c..

Risultava evidente l'assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e l'inserimento della medesima nell'organizzazione aziendale della società convenuta.

La ricorrente ha affermato di non aver mai usufruito dei permessi e di aver usufruito solo in minima parte delle ferie, per circa dieci giorni nel mese di agosto, in quanto gli uffici della convenuta erano chiusi in coincidenza della festività di Ferragosto.

Su richiesta del signor ██████████ e per esigenze del medesimo, aveva altresì partecipato a diversi corsi di aggiornamento professionale pagati dalla società convenuta.

Le sue dimissioni erano state determinate dal persistente ritardo del datore di lavoro nel pagamento delle retribuzioni a lei spettanti.



All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, era rimasta creditrice - detratto quanto ricevuto *medio tempore* - delle retribuzioni relative al periodo compreso tra i mesi di febbraio 2011 e aprile 2012, oltre che delle differenze retributive ordinarie dell'intero periodo intercorso tra il mese di maggio 2006 e il mese di aprile 2012, nonché del pagamento delle numerose ore di lavoro straordinario, della tredicesima e della quattordicesima mensilità, delle ferie, delle festività, dei permessi non goduti, dell'indennità di mancato preavviso, e, infine, del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ed oltre al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

Come da conteggi allegati al ricorso, le era dovuto un importo di euro 91.455,76 lordi.

2. I convenuti hanno resistito in giudizio, osservando come tra le parti non si fosse instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato ed affermando il carattere genuino e non simulato dei contratti di collaborazione sottoscritti con la ricorrente.

Tali contratti avevano avuto ad oggetto vari incarichi di collaborazione nell'ambito del lavoro autonomo, caratterizzati dall'affidamento di una serie di pratiche alla ricorrente, in possesso del titolo di dottore agronomo ed iscritta al relativo albo professionale, a fronte delle quali veniva di volta in volta pattuito uno specifico compenso.

Si era trattato di incarichi caratterizzati dall'autonomia della ricorrente nella gestione delle modalità e dei tempi di esecuzione dei medesimi.

Era inoltre del tutto inconferente il riferimento ai contratti di collaborazione a progetto, all'epoca dei fatti di causa disciplinati dal D. Lgs. n. 273/2003, posto che le parti non avevano inteso stipulare dei contratti di collaborazione rientranti nell'ambito di applicazione delle predette disposizioni normative.

Più nel dettaglio, nei primi anni in cui si era articolato il rapporto, tra il 2006 e il 2008, gli incarichi erano stati saltuari e la ricorrente aveva operato senza aver aperto la partita IVA e in regime di collaborazione occasionale, percependo compensi non superiori ad euro 5.000,00 netti all'anno.

In un periodo successivo, dal 2009 in poi, l'attività della ricorrente si era intensificata e la stessa aveva aperto la partita IVA.

In quel periodo era capitato spesso che l'incarico professionale fosse affidato a più professionisti, e che quindi la ricorrente svolgesse i propri incarichi unicamente ad un'altra professionista, la dottoressa [REDACTED] in quanto ogni professionista possedeva delle abilità e delle competenze specifiche utili al fine della migliore gestione della singola pratica.



In particolare, la dottoressa [REDACTED] è esperta nell'utilizzo di programmi informatici di elaborazione progettuale, mentre la ricorrente si occupava della parte legata alla redazione di progetti e alla fase della redazione dei computi metrici.

Successivamente all'anno 2009, negli anni 2010, 2011 e 2012, i compensi in favore della ricorrente erano diminuiti in ragione del minor numero di incarichi a lei assegnati.

La stessa ricorrente, inoltre, nel periodo oggetto di causa, aveva svolto altre attività lavorative incompatibili con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, tra cui quella di insegnamento, quella libero professionale e quella di imprenditore agricolo a titolo professionale.

La ricorrente non era obbligata ad osservare alcun orario prestabilito, essendo tenuta a recarsi presso la sede della convenuta soltanto per prendere possesso dei fascicoli relativi alle pratiche affidatele o incontrare i clienti, ove necessario.

Inoltre, il socio [REDACTED] non le aveva mai imposto alcun vincolo di orario né l'aveva mai ripresa in ordine al mancato rispetto degli orari di lavoro.

Su tale aspetto, hanno espressamente disconosciuto la sottoscrizione apposta dall'[REDACTED] al documento n. 3 delle produzioni di parte ricorrente, del seguente tenore letterale: “[REDACTED] *quando arrivi in ufficio dopo le 9.00 mi devi avvertire. Così non va bene, perché salta l'organizzazione. Bisogna rivedere gli orari di presenza in studio*”.

La ricorrente non aveva una postazione fissa ma utilizzava, quando era necessario, i computer aziendali e i programmi ivi installati.

Non corrispondeva, poi, al vero che la ricorrente avesse svolto i corsi di formazione professionale per conto della convenuta.

Inoltre, i documenti allegati al ricorso, che, secondo controparte, avrebbero rappresentato degli ordini di servizio, in realtà costituivano delle mere indicazioni che si rendevano necessarie nell'ambito del rapporto di collaborazione in essere tra le parti.

Non corrispondeva poi al vero il fatto che la ricorrente aveva svolto una qualche attività di collaborazione in quella che aveva definito la sede di Sanluri.

Sul punto, i convenuti hanno specificato che nel Comune di Sanluri opera la società denominata [REDACTED] soggetto giuridico del tutto autonomo e distinto rispetto alla società di persone convenuta.



Presso la sede della predetta società lavora, peraltro, la signora [REDACTED]

I convenuti hanno altresì eccepito la prescrizione quinquennale delle somme che fossero risultate dovute alla ricorrente.

Hanno quindi concluso chiedendo che il Tribunale volesse: "1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, dei crediti azionati dalla ricorrente e, per l'effetto, mandare assolta l'odierna convenuta da ogni e qualsivoglia pretesa; 2) Nel merito, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto; 3) Con vittoria di compensi professionali del presente procedimento, oltre spese generali, IVA e CPA".

3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testimoni.

Si osserva che parte ricorrente, alla prima udienza di trattazione della causa, ha formulato istanza di verifica del citato documento n. 3 delle produzioni di parte ricorrente.

I convenuti hanno altresì disconosciuto il doc. n. 14 delle produzioni di parte ricorrente, prodotto all'udienza del 7.6.2018.

4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.

4.1. In termini generali, è noto che, di norma, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato, sia di un rapporto di lavoro autonomo, in base alle modalità del suo svolgimento.

L'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato, come si afferma comunemente, è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse, con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre assumono normalmente natura sussidiaria e non decisiva altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, la qualificazione del rapporto offerta concordemente dalle parti sia nel momento genetico che, eventualmente, nei momenti successivi, la costituzione di una posizione assicurativa e/o previdenziale quale lavoratore subordinato.



Quando peraltro l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiare struttura organizzativa del datore di lavoro o della tipologia dell'attività richiesta (estremamente semplice ed elementare, ovvero, all'opposto, di elevato contenuto intellettuale e/o creativo), occorre fare completo riferimento ai criteri sintomatici e sussidiari sopra menzionati, che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione, assumendo il giudizio relativo alla qualificazione del rapporto carattere sintetico in relazione all'insieme degli indici significativi e alle specificità del caso concreto (stando alle pronunce più recenti si veda Cass. civ., sezione lavoro, ordinanza n. 24154 del 27.9.2019).

Va, altresì, rilevato che ai fini dell'individuazione della natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro, la formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante, non è determinante.

In applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., incombe su chi deduce la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere di allegazione e di prova in merito alle concrete circostanze che attestino l'effettiva sussistenza dei suddetti elementi sintomatici.

4.2. Tanto premesso, parte ricorrente non ha dimostrato il carattere simulato del rapporto di collaborazione intercorso con la società convenuta.

Per i motivi che di seguito si esporranno, si ritiene che tra le parti sia intercorso un rapporto di collaborazione e non un rapporto di lavoro subordinato.

È emerso, innanzitutto, che la ricorrente non ha svolto le mansioni di segretaria indicate nel ricorso (v. pag. 7, punto 19).

Ed infatti tali mansioni venivano svolte in parte dalla signora [REDACTED] anche in relazione alla società convenuta, avente sede in Sardara, per quanto attiene ai versamenti in banca, e, per la restante parte (in relazione a varie attività, quali rispondere al telefono, fare le fotocopie, acquistare gli articoli di cancelleria, inviare le raccomandate, ecc.) da tutti i collaboratori dello studio, in via informale, dato che la società convenuta non dispone di una segretaria.

Ciò è confermato dalla deposizione della stessa Branca, nonché dalle deposizioni dei testimoni [REDACTED] e [REDACTED]

La Branca, segretaria assunta alle dipendenze della società operante presso lo studio di Sanluri (la CAA Liberi Professionisti s.r.l.), rispondendo a prova contraria sul capo XIII) del ricorso (nel quale



sono elencate le attività di segreteria), ha dichiarato: *“ho sempre svolto io le attività di segretaria anche per l'ufficio di Sardara. Sono io che ho le deleghe sui conti”*.

Il [REDACTED] tirocinante presso la società convenuta, ha dichiarato: *“che io sappia, in banca ci andava [REDACTED] segretaria dello studio di Sanluri, la quale aveva anche delega per le operazioni sui conti bancari della [REDACTED]”*; ha altresì dichiarato che nello studio di Sardara *“non c'era una persona che svolgesse funzioni di segreteria, tutti rispondevamo al telefono a turno, in modo tale da non dover essere distolti troppo frequentemente”*.

La [REDACTED] anch'essa collaboratrice come la ricorrente, rispondendo a prova contraria sul medesimo capo, ha dichiarato: *“Le attività di segreteria venivano svolte da tutti (da me, dalla [REDACTED] da [REDACTED] e da [REDACTED]), tutti rispondevamo al telefono e prendevamo l'appuntamento con i clienti, c'era un giorno prestabilito per il ricevimento dei clienti da parte dell'[REDACTED] della cancelleria se ne occupava [REDACTED] così, come delle attrezzature occorrenti nello studio. Forse se ne occupava anche [REDACTED]”*.

Le altre attività dedotte dalla ricorrente al punto 18 del ricorso (pagg. 6 e 7) sono invece riconducibili alle prestazioni oggetto degli incarichi di collaborazione, prestati nell'esercizio della professione di dottore agronomo.

È poi emerso che la ricorrente non avesse un orario da rispettare.

Il teste [REDACTED] sul punto ha dichiarato: *“La ricorrente arrivava in studio intorno alle 8,30/9,00, dato che prima portava le figlie a scuola, a Mogoro; alle 13.00 terminava di lavorare”*. Sull'orario di lavoro il teste ha tuttavia precisato: *“Da quel che ho visto frequentando lo studio, ho dedotto che ognuno di noi era libero di lavorare negli orari che più ci facevano comodo. Non so dire se [REDACTED] fosse tenuta ad osservare un preciso orario di lavoro”*.

La teste [REDACTED] sul punto ha dichiarato: *“Noi andavamo a Sardara perché ci serviva la strumentazione di lavoro specifica, altrimenti potevamo lavorare anche da casa, e anche lei aveva la stessa esigenza, inoltre per esempio in studio avevamo tutta la documentazione necessaria. Mi è capitato di vederla arrivare al lavoro o andare via, non aveva mai gli stessi orari, non c'era un orario fisso. Avevamo le chiavi dello studio”*.

Anche il teste [REDACTED] collaboratore dello studio sino al 2007, ha riferito che *“più o meno la [REDACTED] osservava gli orari di studio che ho detto”*, ovvero dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 o 15.30



sino alle 18.30 o 19.00. Lo stesso testimone ha dichiarato di non ricordare tuttavia se tali orari fossero stati stabiliti da [REDACTED] o se, invece, fossero stati stabiliti dai collaboratori (*“Non ricordo se tali orari fossero stati stabiliti da [REDACTED] o se ci fossimo messi d'accordo noi (i tecnici e la [REDACTED]) sulle fasce orarie in cui lavorare”*).

Non si ritiene sufficiente a comprovare l'assoggettamento della ricorrente ad un vincolo di orario neppure il documento n. 3 delle produzioni di parte ricorrente, oggetto dell'istanza di verifica ed il cui contenuto è stato sopra riportato.

Si precisa innanzitutto che non si ha motivo di dubitare della riconducibilità di tale documento al dottor [REDACTED] dato che la grafia e la sottoscrizione risultano identiche a quelle rinvenibili negli appunti contenenti le citate indicazioni sulle varie pratiche, indicati da parte ricorrente quali scritture di comparazione.

Si osserva, tuttavia, che tale rimprovero in merito all'assenza della ricorrente in studio appare isolato, posto che i testimoni sentiti nel corso del procedimento, come sopra indicato, hanno riferito che la ricorrente, al pari degli altri collaboratori, era libera di organizzarsi l'orario di lavoro.

Non risulta, poi, che la [REDACTED] dovesse chiedere il permesso a [REDACTED] nelle giornate in cui decideva di non recarsi al lavoro.

Sul punto, il teste [REDACTED] ha dichiarato: *“Io quando mi assentavo avvertivo l'[REDACTED] per cortesia e correttezza, senza dover però essere autorizzato da lui all'assenza. Immagino che anche la [REDACTED] avvertisse il convenuto in questi casi ma non so se dovesse essere autorizzata. Non so se la ricorrente dovesse allegare certificazione medica per giustificare le assenze per malattia, io sicuramente non ero tenuto a farlo e non lo facevo”*.

La teste [REDACTED] ha dichiarato: *“Non esistevano ferie, permessi, nel senso che se eravamo in balia di scadenze e progetti portavo gli incarichi a termine, altrimenti mi assentavo. Comunicavo a [REDACTED] quando dovevo assentarmi per cortesia e rispetto nei suoi confronti. Le assenze per malattia non erano giustificate con certificato medico. Non ho -mai visto nessuno assentarsi per malattia e portare il certificato medico. Non ho mai visto nessuno chiedere a [REDACTED] ferie, permessi. Lo studio chiudeva per Natale, Pasqua e Ferragosto. Quanto ai giorni ognuno si regolava a sua discrezione”*.

Ed ancora, risulta documentalmente, ed in ogni caso i testimoni lo hanno confermato, che la [REDACTED] nel periodo in cui è durata la collaborazione con la società convenuta, ha svolto delle altre attività oltre



a quelle oggetto della collaborazione medesima, ovverosia le attività di insegnamento, altri incarichi di collaborazione in proprio, quale libero professionista, nonché l'attività di imprenditore agricolo (v. la visura camerale prodotta dalla convenuta).

Sul punto si richiamano le deposizioni dei testi [REDACTED] e [REDACTED].

Il [REDACTED] ha dichiarato: *“ricordo che diverse volte era stata chiamata per fare delle supplenze e non era venuta a lavorare”*, ed ancora *“So che la [REDACTED] ha curato anche pratiche per conto suo, non so se per clienti dello studio o suoi. L'ho potuto apprendere dai discorsi che faceva con il geometra [REDACTED]”*.

La [REDACTED] ha dichiarato: *“Ricordo che c'erano giorni in cui la [REDACTED] non si recava in studio, mi pare che all'epoca insegnasse ma non so precisare la materia ed in quale istituto. Che io sappia, per averlo appreso da lei direttamente, svolgeva anche in via autonoma attività professionale”*.

Non è emersa la circostanza, dedotta dalla ricorrente, secondo cui, dovendosi assentare dallo studio per svolgere le altre attività di cui si è detto, ella fosse tenuta a recuperare le ore non lavorate.

Nessuno dei testimoni ha riferito in ordine a tale circostanza, pur dedotta dalla ricorrente.

Si veda la deposizione del teste [REDACTED] *“Non so se la [REDACTED] avesse recuperato nella giornata di sabato le ore di lavoro perse durante la settimana”*.

Risulta documentalmente provato che la [REDACTED] non percepiva un compenso fisso mensile, essendo il suo compenso stabilito di volta in volta in base ai contratti di collaborazione per ogni singolo incarico stipulati con la convenuta e prodotti dalla stessa ricorrente.

Sul punto, ulteriormente si osserva che parte ricorrente, all'udienza del 7.6.2018, ha prodotto il documento n. 13.

Tale documento è stato anch'esso disconosciuto dal dotto [REDACTED] e, in seguito al predetto disconoscimento, parte ricorrente non ha esteso l'istanza di verifica anche a tale documento.

Si osserva che, pur volendo prescindere da tale circostanza, neppure il predetto documento assume una rilevanza decisiva.

Si tratta di un foglio manoscritto dalla ricorrente in cui ella ha proposto al dottor [REDACTED] di avere una retribuzione oraria pari a 11 € oltre al 20% di ritenuta d'acconto.



Segue poi un appunto in calce, non sottoscritto, scritto con una grafia che appare riconducibile a quella del dottor [REDACTED] del seguente tenore: *“€ 13,20 lordi per ora sono pesanti da sostenere. Non credo di farcela. Si può provare”*.

Anche a voler sostenere che il predetto appunto provenga dal dottor [REDACTED] si osserva come nessun accordo nel senso indicato dalla ricorrente sia mai stato realmente formalizzato.

A riprova di ciò, vi è il fatto che gli unici accordi sottoscritti dalle parti sono quelli consacrati nei contratti di incarico prodotti dalla ricorrente, che non prevedono una retribuzione oraria o mensile, bensì un compenso correlato ai singoli incarichi.

Per quanto poi concerne le asserite “direttive” impartite dal datore di lavoro, la ricorrente ha prodotto degli appunti manoscritti in cui il dottor [REDACTED] le dava, di volta in volta, delle indicazioni in relazione alle attività proprie dei vari incarichi eseguiti.

Si ritiene che tali indicazioni non mutino la natura dell’incarico, posto che anche nell’ambito della collaborazione professionale spetta comunque al committente - nel caso di specie la società convenuta in persona del dottor [REDACTED] - il compito di organizzare il lavoro dei collaboratori, nonché quello di controllare le modalità di esecuzione degli incarichi affidati.

Per quanto riguarda il fatto che la ricorrente, come è risultato dall’istruttoria testimoniale (v. le citate deposizioni dei testimoni, ed in particolare la teste [REDACTED]), fosse solita espletare gli incarichi di collaborazione presso gli uffici della convenuta e utilizzare i relativi mezzi, si ritiene che tale elemento, in assenza di altri indici tipici del rapporto di lavoro subordinato, non sia di per sé sufficiente all’accoglimento delle domande avanzate dalla ricorrente.

Volendo quindi riassumere quanto emerso dall’istruttoria, si osserva quanto segue:

- la ricorrente non ha svolto le mansioni di segretaria, tipiche di un rapporto di lavoro subordinato;
- le altre mansioni indicate nel ricorso sono del tutto compatibili con quelle proprie del rapporto di collaborazione all’interno dello studio professionale;
- la ricorrente non era soggetta al vincolo di orario, né doveva giustificare le proprie assenze dallo studio;
- la ricorrente, nel periodo in cui è durata la collaborazione, ha svolto altre attività, quali l’attività di insegnamento, l’attività libero professionale in proprio, e l’attività di imprenditrice agricola; non è emerso che in ragione dello svolgimento di tale attività fosse tenuta a recuperare delle ore



presso lo studio professionale;

- i compensi della ricorrente non prevedevano una retribuzione oraria o a cadenze fisse mensili, ma erano di volta in volta stabiliti dai contratti di conferimento dei singoli incarichi;
- la ricorrente non soggiaceva a ordini o a direttive da parte del dottor [REDACTED] essendo piuttosto destinataria delle indicazioni in ordine allo svolgimento della propria collaborazione, dovendosi coordinare con il dottor [REDACTED] e con altri professionisti, in particolare con la collaboratrice [REDACTED] con la quale spesso condivideva gli incarichi di collaborazione;
- unico elemento astrattamente idoneo a rivelare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma di per sé non sufficiente, è dato dal fatto che la ricorrente, nell'espletamento degli incarichi di collaborazione, non utilizzasse strumenti di lavoro propri (PC e programmi informatici), ma adoperasse quelli messi a disposizione dalla società convenuta.

5. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della materia trattata e del valore della causa (tabelle attualmente vigenti per le cause di lavoro di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), oltre che dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna [REDACTED] alla rifusione in favore dei convenuti delle spese processuali residue, che liquida nella misura di euro 13.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Cagliari, 15.5.2023.

Il Giudice
dott. Andrea Bernardino

